## C.C. NR. 11 del 29.03.2017: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2017

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201 così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dall'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale"; VERIFICATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

ATTESO che, ad opera dei commi da 639 a 705, della citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

VERIFICATO che la IUC è pertanto così composta:

-imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

-tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

-tassa sui rifiuti (**TARI**) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che per la componente IMU, viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (ICI);

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 504;

VISTO altresì l'art 53 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'arti 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13 D.L. 201/2011, il quale prevede che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo "D", è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

VERIFICATO che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a proprio favore l'introito generato da tale maggiore aliquota;

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone: "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.";

RILEVATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n.16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9

RIMARCATO che per tali fabbricati e per le relative pertinenze "si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica"

ATTESO che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n.201/2011, ha previsto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

CONSIDERATO che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che "l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677";

VERIFICATO che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune "può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote dalla TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013; fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile";

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta IUC-IMU;

VISTO il parere espresso sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n.267;

RICHIAMATA la delibera C.C. nr. 10 del 29.07.2015;

VISTA la legge nr.244/30.12.2016 (Legge di stabilità 2017);

RITENUTO, **di confermare** le aliquote deliberate per il del tributo IMU per l'anno 2015 ,per il 2016 , **anche per l'anno 2017 come segue:** 

Aliquota abitazione principale	4,00/mille
Aliquota di base	9,50/mille
Fabbricati classificati D/2	9,00/mille
Detrazione per abitazione principale	€200,00

Esperita votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato :

Presenti n°11 Votanti nr.11 e Voti favorevoli nr.11;

## DELIBERA

1)**DI CONSIDERARE** tutto quanto indicato in premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

## 2) Per i motivi espressi in premessa, di confermare le seguenti aliquote:

Aliquota abitazione principale	4,00/mille
Aliquota di base	9,50/mille
Fabbricati categoria D/2	9,00/mille
Detrazione per abitazione principale	€200,00

3) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le vigenti disposizioni normative.

IL PRESIDENTE BONGIOVANNI PAOLO IL SEGRETARIO COMUNALE SALVATICO DOTT. FABRIZIO